

IN DATA 26/10/2020, COME DA CONVOCAZIONE, SI DA INIZIO AI LAVORI DELL'ASSEMBLEA ALLE ORE 17.00. SI RIUNISCE L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE RANGERS D'ITALIA - SEZ. PUGLIA PER DISCUTERE E DELIBERARE SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1) MODIFICHE DELLO STATUTO PER ADEGUAMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA DETTATA DAL D. LGS. 117/2017 (CODICE C. DEL TERZO SETTORE). ASSUME LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA IL SIG. ANTONIO PICA, VERBALIZZA LA SIG. ROSALVA TELANILLO.

IL PRESIDENTE, CONSTATATO CHE L'ASSEMBLEA E' STATA REGOLARMENTE CONVOCATO, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLO STATUTO, CONTENENTE L'IND. D. E L'ORA ED IL LUOGO E CHE SONO PRESENTI NUMERO 04 SOCI E NUMERO 04 DELEGHE ISCRITTI RISPETTIVAMENTE NEL LIBRO SOCI, DICHIARA CHE ESSA DEVE RITENERSI REGOLARMENTE COSTITUITA PER LA SUA VALIDITA' NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DALLO STATUTO, PER DISCUTERE E DELIBERARE SULL'ORDINE DEL GIORNO. PASSANDO ALLA TRATTAZIONE, IL PRESIDENTE COMUNICA CHE IL CONSIGLIO DIRETTIVO RAPPRESENTATO DALLA TERZA COMMISSARILE HA RITENUTO NECESSARIO INDIRE L'ASSEMBLEA DEI SOCI PER ESAMINARE ED APPROVARE LE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STATUTO IN VIRTU' DI QUANTO DISPOSTO DAL D. LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE). AL TERMINE DELLA LETTURA DELLO STATUTO L'ASSEMBLEA E' CHIAMATA ALLA DISCUSSIONE ED ALLA MODIFICA. A CONCLUSIONE DELLA LETTURA DEGLI ARTICOLI VIENE POSTO IN VOTAZIONE PALESE LO STATUTO MODIFICATO. L'ASSEMBLEA, CON VOTO UNANIME, DELIBERA DI APPROVARE IL NUOVO STATUTO MODIFICATO CHE VIENE ALLEGATO AL PRESENTE ATTO FORMANDO PARTE INTEGRALE. IL PRESIDENTE VIENE INCARICATO DI COMPIERE TUTTE LE PRATICHE NECESSARIE PER LA REGISTRAZIONE DEL PRESENTE ATTO, NON SOGGETTA ALL'IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 3, DEL D. LGS. 117/2017. IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO VERIFICO INCARICATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO E DELL'ALBO STATUTO.

NULL'ALTRO ESSENDOSI DA DISCUTERE E DELIBERARE IL PRESIDENTE DICHIARA SCIOLTA L'ASSEMBLEA ALLE 18.10 PREVIA STESURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE.

IL PRESIDENTE
Antonio Pica

IL SEGRETARIO
Roberto Telanillo

ASSISTENTE TRIBUTARIO
sig.ra Annunziata Di Biase
"(*) Firma su foglio del Direttore Provinciale
della Guardia di Finanza"

12/10/2020
esatti
m
serie
1736
esente
REGISTRATO A FARIETTA II
a n°
EURO
IL DIRETTORE PROVINCIALE

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

' Associazione Rangers d'Italia – Regione Puglia'

Art.1

Costituzione, composizione e sede

- 1 – E' costituita in Puglia,conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs.n.117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., in conformità al dettato della legge 266/91 della L.R.n.11/94 della legge n.225/92 e della L.R. N.39/95, l'organizzazione di volontariato, denominata, ' Associazione Rangers d'Italia – Regione Puglia ODV' siglabile ETS .
- 2 – L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bari, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune,deve essere solo comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 3 – La durata dell'ODV non è predeterminata, ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dell'art.15 (verificare il numero dell'art.)
- 4 – L'Associazione ha estensione territoriale, corrispondente al territorio della Regione Puglia nella quale è costituita in sezioni locali, in forme idonee al raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 2

Scopi e Finalità

L'ODV è apartitica,aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche,solidaristiche e di utilità sociale si prefigge esclusivamente lo scopo di:

- a) valorizzare e promuovere,conservare,tutelare e salvaguardare l'ambiente, la natura , i processi ecologici,le risorse naturali,ogni specie animale e vegetale, anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile;
- b) tutelare e valorizzare il patrimonio culturale,il territorio ed il paesaggio;
- c) partecipare alle attività di protezione civile ed antincendio boschivo;

- 1 – L'Associazione Rangers d'Italia – Regione Puglia è federata all'Associazione Nazionale dei Rangers d'Italia, della quale accetta e condivide gli scopi statutari e le finalità.

L'Associazione rispetta quanto fissato dallo Statuto, dai Regolamenti Nazionali e dal contratto di Federazione sottoscritto,che vengono integralmente accettati e condivisi.

Art.3

Attività

- 1 – Per la realizzazione dello scopo di cui all'art.2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone , ai sensi dell'art.5 D. lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: (elencare le attività per esteso o richiamare la lettera o le lettere dell'art.5).
Lett. E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività,esercitata abitualmente , di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi: nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n.281;
Lett. F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,n.42 , e successive modificazioni;
Lett. Y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225 e successive modifiche;
Lett. Z) riqualificazioni di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 2 – Nello specifico per la realizzazione degli scopi di cui all'art.2 , a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere:

- attività di salvaguardia, conservazione e valorizzazione dell'ambiente naturale e dei vari ecosistemi, della specie e varietà vegetali e delle specie animali, anche mediante servizi di vigilanza ecologica, micologica, zoofila, ittica, venatoria, finalizzata ad assicurare il rispetto delle norme nazionali e locali ed il rispetto di ordinanze e provvedimenti amministrativi; attività informativa-divulgativa, di sensibilizzazione e di formazione sui temi dell'educazione ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile, alla lotta all'inquinamento, alla qualità della vita ed alle fonti di energia rinnovabile, all'economia circolare, al riuso dei materiali e all'eliminazione dei rifiuti;
- monitoraggio di aree di interesse naturalistico, anche attraverso interventi di riqualificazione; recupero ambientale, rimboschimento e risanamento di aree degradate;
- attività di intervento in ambito di protezione civile ed antincendio boschivo, mediante la costituzione di nuclei specializzati locali (da costituirsi previo frequentazione di idonei corsi).
- 3 - Le attività di cui al comma precedente, sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
 - 4 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci e nel rispetto dell'apposito Reg.to Nazionale sui rimborsi spesa.
 - 5 - Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
 - 6 - L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art.18 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
 - 7 - L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio, risorse economiche, esercizio sociale e bilancio

- 1 - Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a Beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 2 - L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle sue delle proprie attività da:
 - a Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b Contributi pubblici e privati;
 - c Donazioni e lasciti testamentari;
 - d Rendite patrimoniali;
 - e Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art.7 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- 3 - L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art.13 e 14 del D. lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV disponibile prima dell'assemblea nei tempi utili per la consultazione da parte di ogni associato.
- 4 - E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5 - E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

- 1 - Ai sensi dell'art.32 D. lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette persone fisiche) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2 - L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.6.
- 3 - I soci si distinguono in due categorie:
 - a ordinari, che aderiscono all'associazione, condividendone gli scopi;
 - b operativi, che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dal Consiglio Direttivo;
 - c possono altresì aderire all'associazione, in qualità di sostenitori tutte le persone che condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico, libero e volontario, essi non hanno diritto di voto.

Art.6

Criteri di ammissione ed esclusione

- 1 - L' ammissione di un nuovo socio è regolata in base ai criteri non discriminatori ,coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
- 2 - Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 10 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- 3 - Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4 - Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5 - La qualità di Socio si perde:
 - a per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b per esclusione conseguente a comportamento contrastante con lo Statuto, i Regolamenti, gli scopi dell'ODV o che la danneggi gravemente;
 - c per morosità rispetto al mancato rinnovo della propria iscrizione al sodalizio e al conseguente mancato pagamento della quota annuale, entro il termine ultimo fissato dal Regolamento Nazionale per provvedere ai rinnovi dei tesseramenti;
 - d per causa di morte, non essendo la qualità di socio trasmissibile né inter vivos né mortis causa.
- 6 - L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7 - La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
- 8 - In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

- 1 - Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività, in modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, del Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV (e cariche elettive)

1. Sono organi dell'ODV:
 - a L'Assemblea dei Soci;
 - b Il Consiglio Direttivo;
 - c Il Presidente;
 - d Il Collegio dei Probiviri.

Art. 9

Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Non può candidarsi nè essere eletto negli organi statutari, né negli organi territoriali, in quanto incompatibile, il socio che:
 - a Ricopra incarichi di rappresentanza in partiti, organizzazioni politiche e sindacali;
 - b Sia candidato a competizioni elettorali di qualsiasi genere;
 - c Intrattenga rapporti di qualsiasi natura retribuiti dall'Associazione o da altri Enti o società che collaborano con l'Associazione a titolo oneroso;
 - d Svolga attività in conflitto d'interesse con le finalità associative dell'associazione;
 - e Abbia riportato condanne penali per reati non colposi e non abbia conseguito la riabilitazione.
2. Dopo l'insediamento è obbligo dei componenti del Consiglio Direttivo o dei componenti di tutti gli altri organi statutari e territoriali elettivi, dichiarare senza indugio ogni intervenuta incompatibilità e ogni intervenuto o potenziale conflitto di interesse con le finalità associative, al Consiglio Direttivo che dovrà deliberare in merito.

Art. 10

Assemblea dei Soci

- 1 - L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2 - Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci (da almeno un mese) in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Hanno diritto di esercitare in Assemblea il diritto di voto tutti i soci maggiorenni aventi diritto ad intervenire.
- 3 - Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato,

conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

- 4 - Gli associati possono intervenire in assemblea anche con mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto in via elettronica/telematica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in sua mancanza, rispettivamente dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano o, ancora da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6 - L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7 - La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con prova certa di ricezione, con possibilità di convocazione anche tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8 - In difetto di convocazione formale o del mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9 - Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da Un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dal Presidente.
- 10 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.11

Assemblea ordinaria dei soci

- 1 - L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio Finanziario.
- 4 - L'Assemblea ordinaria:
 - a - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del D. lgs.117/2017;
 - b - discute ed approva i programmi di attività;
 - c - elegge tra i soci del Consiglio Direttivo approvando preventivamente il numero e li revoca;
 - d - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti anche esterno all'ODV (se previsto) ;
 - e - nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto) ;
 - f - elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri (se previsto) ;
 - g - delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - h - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - i - delibera sull'esclusione dei soci;
 - j - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati,
 - l - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obbiettivi definiti dall'ODV stesso.

- 5 – Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dal Consiglio Direttivo.

Art.12

Assemblea straordinaria dei soci

- 1 – La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.9.
- 2 - Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;
- 3 - L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art.13

Consiglio Direttivo

- 1 – Il consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino a un massimo di consiglieri scelti fra i soci, pari al numero dei nuclei presenti nel territorio dell'associazione e comunque in numero dispari. I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. Si applica l'art.2382 del codice civile.
- 2 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere/Segretario.
- 3 - Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 4 - Il membro che non assista per tre volte consecutive alle riunioni del direttivo è considerato automaticamente decaduto dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo; (a questo principio si deroga solo in presenza di attestazioni sanitarie).
- 5 - In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti, la sostituzione dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6 – Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7 - Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'assemblea dei soci.
- 8 - Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- 9 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo;
- 10 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza metà più uno dei suoi componenti.
- 11 - La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con dieci giorni di anticipo a far decorrenza dalla data di invio della convocazione e deve contenere l'ordine

del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di pravviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

- 12 - I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di colui che in tale seduta ne è nominato il segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 13 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
- 14 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 15 - L'obbligatorietà delle iscrizioni delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art.14

Presidente

- 1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno;
- 2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3 - In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente;
- 4 - Il Presidente in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art.15

Il Collegio dei Probiviri

- 1 - Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che decide circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- 2 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per tre volte consecutive.
- 3 - Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
- 4 - Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
- 5 - Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art.16

Libri sociali

- 1 - E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali
 - . il libro dei soci;
 - . il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - . il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art.17

Scioglimento

- 1 - L'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art.9 del D. Lgs. N.117/2017.
- 2 - In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'art.45, comma 1 del D. Lgs n.117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
- 3 - Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo in assenza o in difformità del parere sono nulli.
- 4 - L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art.18

Norme Finali

- 1 - Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme previste dallo Statuto Nazionale e dai Regolamenti Nazionali che l'Associazione accetta e condivide, nonché del Codice Civile, del D. lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.